

Avv. Jacopo Michi
Via de' Pucci n. 4
50122 - FIRENZE
Tel. 055 0981234- Fax 055 0981235
<https://www.studiolegalefalornidemeo.it/personnel/jacopo-michi/>
E-mail: jacopo.michi@yahoo.it
jacopo.michi@studiolegalefalornidemeo.it
PEC: jacopo.michi@firenze.pecavvocati.it

T.A.R. Toscana

Sez. I – R.G. n. 999/2020

GPS Prato – Classe B016

* * *

SUNTO del RICORSO

(ai fini della notifica per pubblici proclami in base al decreto presidenziale del T.A.R. Toscana n. 579 del 26.10.2020 ed al successivo decreto presidenziale n. 594 del 30.10.2020)

* * *

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'Avv. ***** ***** (C.F.: *****), rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Michi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato (domicilio digitale) presso l'indirizzo PEC: jacopo.michi@firenze.pecavvocati.it, ed in subordine presso lo Studio di quest'ultimo, in Firenze, Via de' Pucci n. 4 (domicilio fisico), come da mandato in calce al ricorso.

* * *

Il presente sunto si compone di **circa 17.260 caratteri (lordi)**, a fronte dei circa **61.300 caratteri (lordi)** di cui si compone il ricorso "originario".

FATTO

1) Con **ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10.7.2020, n. 60**, è stato adottato il bando "per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022" finalizzato "alla costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze".

In particolare, l'**allegato A/4** alla ordinanza n. 60/2020 contiene la "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado".

2) In data 5.8.2020, l'Avv. ***** presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Prato con riferimento alle classi di concorso A046 e B016.

3) Con riferimento alla classe **B016**, che qui interessa, il ricorrente dichiarava il possesso:

- di Diploma di Istituto Tecnico Superiore Statale Commerciale e per Programmatori Galileo Galilei di Firenze in data 5.10.1998 con voto 43/60 (in grado di attribuire, secondo quanto prescritto dall'Allegato A/4 dell'ordinanza n. 60/2020, voce A.1, 12 punti base oltre a 1,50 punti di punteggio variabile, per un totale di **13,50 punti**);

- di Laurea in giurisprudenza - Vecchio ordinamento che non costituisce titolo di accesso di cui al punto A.1, come si è visto rappresentato dal diploma di Istituto Tecnico per programmatori, (in grado di attribuire, secondo quanto prescritto dall'Allegato A/4 dell'ordinanza n. 60/2020, voce B.1, **3 punti**);

- di due master universitari di primo livello (in grado di attribuire, secondo quanto prescritto dall'Allegato A/4 dell'ordinanza n. 60/2020, voce B.15, ciascuno 1 punto, per un totale di due **2 punti**).

- quattro certificazioni informatiche (in grado di attribuire, secondo quanto prescritto dall'allegato A/4 dell'ordinanza n. 60/2020, voce B.17, ciascuna 0,5 punti, per un totale di **2 punti**.

Dunque, alla luce delle indicazioni fornite dall'allegato A/4 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, **il totale dei punti che l'Avv. ***** avrebbe dovuto conseguire, sulla base dei titoli documentati, era pari a** $13,50 + 3 + 2 + 2$, per un totale di **20,50 punti**.

4) Pur tuttavia, all'interno delle "Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato", di cui al provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e

Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020¹, all'Avv. ***** ***** erano stati attribuiti **17,50 punti** (in luogo dei 20,50 punti dovuti), con collocazione al 33° posto della graduatoria con riferimento alla **classe di concorso B016** - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche.

5) Il ricorrente si attivava prontamente per segnalare all'Amministrazione i macroscopici errori compiuti nella attribuzione dei punteggi (e l'erroneità della conseguente classifica).

Così, in data 3.9.2020, l'Avv. ***** ***** inoltrava apposito reclamo, il quale – tuttavia – è rimasto ad oggi inesitato.

Nessun riscontro ha avuto pure la domanda di accesso agli atti formulata dal legale del ricorrente in data 12.10.2020.

6) **Il ricorrente si è visto dunque costretto ad adire il T.A.R. Toscana** (Giudice competente alla luce delle chiare indicazioni contenute negli atti impugnati, cfr. ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-*bis*, 9.10.2020, n. 10306) per far valere l'illegittimità/nullità degli impugnati provvedimenti, nella parte in cui, con riferimento alla classe di concorso B016, attribuiscono all'Avv. ***** ***** un punteggio ed una classifica erronei.

7) Il ricorrente ha notificato il ricorso alle Amministrazioni interessate e ad almeno uno dei controinteressati.

Stante il gran numero di questi ultimi, questa difesa ha chiesto al T.A.R. della Toscana di autorizzare la notifica per pubblici proclami sul sito *web* dell'Amministrazione (autorizzazione concessa con decreto presidenziale 579/2020, come integrato dal decreto presidenziale n. 594/2020).

* * *

¹ La pubblicazione è avvenuta sul sito UST di Pistoia e non di Prato, per non meglio precisati "problemi tecnici".

Nei confronti degli atti impugnati sono svolte due articolate censure in punto di diritto, che di seguito si riassumono nei loro passaggi salienti.

DIRITTO

I) - Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

- **Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.**
- **Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della L. 124/1999.**
- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 8 e dell'Allegato A/4 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione in data 10.7.2020, n. 60.**
- **Violazione e falsa applicazione del Decreto del M.I.U.R. in data 9.5.2017, n. 259.**
- **Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. n. 341/1990.**
- **Violazione e falsa applicazione del Decreto del M.I.U.R. in data 17.4.2003.**
- **Violazione e falsa applicazione del Decreto del M.I.U.R. in data 13.4.2006.**
- **Violazione e falsa applicazione della Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 10.12.2008, n. 1726.**
- **Violazione e falsa applicazione della Direttiva del M.I.U.R. prot. n. 170-21/03/2016.**
- **Violazione e falsa applicazione del Protocollo di intesa in data 21.3.2000.**
- **Violazione e falsa applicazione del Decreto del M.I.U.R. in data 15.7.2014.**

In relazione alla classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche, l'Amministrazione resistente ha attribuito all'Avv. ***** il punteggio di 17,50, collocandolo al 33° posto della graduatoria.

Il punteggio assegnato è erroneo, dal momento che non valuta adeguatamente i titoli di cui il ricorrente ha documentato il possesso.

I.1) Innanzitutto, non può esservi alcun dubbio circa il fatto che il possesso del **Diploma di Istituto tecnico superiore** Statale Commerciale e per Programmatori Galileo Galilei di Firenze, conseguito in data 5.10.1998, con voto finale pari a 43/60, imponeva di attribuire

un punteggio di **13,50 punti** (quale titolo di accesso alla specifica graduatoria B016, secondo quanto previsto dal D.M. in data 9.5.2017, n. 259).

Infatti, secondo quanto si ha modo di leggere nell'Allegato A/4, voce A.1, dell'ordinanza n. 60/2020, il "*Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente*" dà diritto a 12 punti base, cui sommare "*0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110*".

Il che comporta la necessità di rapportare "*a base 110*" tutti i voti espressi con base diversa, come ad esempio i voti di diploma in base 60 od in base 100).

I.1.a) Ebbene, nel caso di specie, sono certamente attribuibili i **12 punti di punteggio base**, vista la presenza del titolo di accesso.

I.1.b) Quanto al punteggio variabile, il calcolo è leggermente più complesso.

A tal proposito, come si è avuto modo di anticipare, occorre anzitutto rapportare il voto di diploma conseguito dall'Avv. ***** (43/60) a base 110, secondo la seguente proporzione: $43:60=x:110$.

Si ottiene così un punteggio, "su base 110", di 78,88, da arrotondare a 79, secondo la previsione contenuta nel III comma della voce A.1 ("*Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50*").

Poiché il punteggio di 79 ottenuto è di 3 punti superiore al valore 76, preso a riferimento dalla tabella ministeriale, occorre moltiplicare detto valore (3) per il coefficiente di 0,5 indicato in tabella, ottenendo così un totale di **1,5 punti a titolo di punteggio variabile**.

I.2) Altrettanto incontestabile è la necessità di attribuire il punteggio di **3 punti** (quale titolo accademico, professionale e culturale ulteriore al titolo di accesso) **alla Laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento**, la quale come si è visto, ai sensi del D.M. n. 259/2017, non costituisce titolo di accesso di cui al punto A.1.

In tale senso, è chiarissima la previsione contenuta nell'Allegato A/4, voce B.3, dell'ordinanza n. 60/2020.

I.3) Non si vede, poi, in che modo potrebbero non essere computati i due **Master Universitari di Primo livello** conseguiti, nell'ultimo biennio, dall'Avv. ***** presso l'Università Giustino Fortunato, per un totale di **2 punti** complessivi, come previsto dall'Allegato A/4, voce B.15, dell'ordinanza n. 60/2020.

Ci si riferisce, in particolare, al master annuale di Primo livello in "*Innovazione didattica, competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento*" (1.500 ore - 60 CFU), conseguito in data 28.6.2019, ed al master annuale di Primo livello in "*Metodologie didattiche per l'insegnamento curricolare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)*" (1.500 ore - 60 CFU), conseguito in data 8.4.2020.

La rilevanza "oggettiva" e "soggettiva" (in ragione del soggetto organizzatore) dei Master è invero indubitabile.

In relazione a questo secondo profilo, il ricorrente ha evidenziato come l'Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento sia uno fra i principali atenei telematici italiani, risultando operativa dal 2006, anno in cui è stata istituita con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 13.4.2006.

A ciò si aggiunga che i corsi di studio organizzati dalla medesima Università risultano, da anni, regolarmente accreditati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

I.4) Infine, non vi sono dubbi sulla necessità di attribuire **2 punti** per le quattro certificazioni in materia di competenze informatiche possedute, tenuto conto che l'Allegato A/4, voce B.17, dell'ordinanza n. 60/2020, attribuisce 0,5 punti per ogni certificazione.

I.4.a) Quanto al "*Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e le Nuove Tecnologie per l'Insegnamento X Edizione*" (200 ore - 8 CFU), se ne rileva la sicura propedeuticità per la formazione del

curriculum dell’Insegnante, vista la sua crescente importanza nella didattica moderna (cfr. nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 10.12.2008, n. 1726).

E’ dunque evidente che l’attestazione circa la specifica competenza del futuro docente in materia di LIM sia di particolare importanza e, pertanto, sicuramente meritevole del punteggio di 0,5 punti.

I.4.b) Parimenti meritevoli degli 0,5 punti assegnati dalla voce B.17 sono la Certificazione “ECDL IT – SECURITY – Livello Specialized” conseguita presso AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico in data 27.11.2019 e la Certificazione “ICDL – Full Standard” (si ricorda che, dal Maggio 2019, la certificazione ICDL ha sostituito la “vecchia” ECDL) conseguita presso A.I.C.A. – ACCREDIA in data 5.3.2020. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28.7.2014, n. 4006 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 26.6.2019, n. 8315.

Le certificazioni ECDL e ICDL intestate all’Avv. ***** provengono, del resto, dall’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo automatico, e cioè dal soggetto che ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione il protocollo di intesa in data 22.3.2001, con il quale è stato istituito l’ECDL come “*standard per la certificazione delle competenze informatiche*”.

Si veda, sul punto, Tribunale Milano, Sez. lavoro, 15.1.2013; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 21.9.2020, n. 2257; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 29.10.2018, n. 6346 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 9.8.2012, n. 7329.

I.4.c) I punti previsti dalla voce B.17 (0,5) devono pure essere assegnati alla certificazione “*Didattica con il Tablet*” conseguita presso il Centro di Formazione e Innovazione Scuola di Ferrara in data 30.7.2020.

Se, da un lato, è palese la natura “informatica” della certificazione in esame (la didattica

con il tablet rappresenta una delle più importanti sfide per il futuro dell'insegnamento), altrettanto evidente è la credibilità del soggetto che la rilascia, dal momento che il Centro Formazione e Innovazione è ente accreditato e qualificato del Ministero dell'Istruzione (cfr. D.M. 15.7.2014).

I.5) Alla luce di quanto si è evidenziato nelle pagine che precedono, emerge con forza l'erroneità delle valutazioni espresse dagli Organi periferici del Ministero dell'Istruzione, i quali hanno indebitamente sottovalutato il punteggio da attribuire all'Avv. *****
*****, in ragione dei titoli dallo stesso vantati e documentati.

E ciò pur a fronte delle chiarissime indicazioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, la quale – all'art. 3, comma III – prevede che, *“ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”*.

Nel caso di specie, invece che limitarsi ad attribuire un punteggio ai titoli dichiarati e posseduti (come prescritto dall'ordinanza n. 60/2020), gli Uffici periferici del Ministero sembrano aver compiuto una “selezione”, attribuendo punteggio ad alcuni e non ad altri.

Una tale condotta è, però, palesemente illegittima e non potrà che condurre all'annullamento degli atti impugnati.

II) - Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

- **Violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.**

- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 10-bis della L. n. 241/1990.**

Pur ritenendo decisivo quanto sin qui rilevato, il procedimento che ha condotto alla

pubblicazione della graduatoria impugnata risulta viziato sotto un ulteriore profilo.

Infatti, come si è avuto modo di evidenziare nel corso della trattazione in fatto, l'Avv. ***** ha appreso solo all'atto della pubblicazione della graduatoria (e cioè "a giochi fatti"!) del mancato riconoscimento di alcuni titoli posseduti, senza alcuna possibilità di poter controdedurre in merito o di far rilevare l'errore compiuto dagli Uffici. Una simile conduzione del procedimento di valutazione dei titoli dei concorrenti appare, tuttavia, in netto contrasto con le norme che disciplinano la partecipazione al procedimento amministrativo.

In particolare, risultano violati i principi ricavabili dagli artt. 7, 10 e 10-bis della L. n. 241/1990, i quali, nelle ipotesi in cui l'Amministrazione verifichi la sussistenza di eventuali problematiche connesse ad un titolo dichiarato, impongono alla P.A. di adeguatamente informare l'interessato, affinché questo possa rendere gli opportuni chiarimenti.

Di qui la palese illegittimità degli atti impugnati.

* * *

Nel ricorso è stata altresì formulata **istanza cautelare**.

A tal proposito, oltre al *fumus boni juris*, il ricorrente ha evidenziato la sussistenza del *periculum in mora*, in ragione del fatto che le graduatorie sono attualmente in via di scorrimento e, da quanto il ricorrente ha avuto modo di apprendere informalmente, è prossima la chiamata dei soggetti collocati nella posizione (25°) che lo stesso avrebbe diritto ad occupare.

Infatti, laddove una sentenza di merito fosse adottata in tempi anche rapidi (ad esempio nella Primavera del 2020), essa finirebbe per intervenire:

- quando le assegnazioni delle supplenze sono state tutte effettuate (è, infatti, estremamente raro che si liberino supplenze nella parte finale dell'anno scolastico);
- quel che più conta, ad anno scolastico pressoché terminato.

Dunque, nel caso in cui venisse negata l'invocata misura cautelare, il ricorrente, anche se vittorioso, non potrebbe conseguire quel bene della vita (la possibilità di insegnare nel corrente anno scolastico e maturare, così, ulteriore punteggio anche in vista di graduatorie future) per tutelare il quale egli si vede costretto ad adire il T.A.R. della Toscana.

* * *

Nel ricorso sono quindi svolte le seguenti conclusioni.

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

I) in via istruttoria, *se ed in quanto ritenuto necessario per garantire la completezza del contraddittorio, autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso (...);*

II) in via cautelare, *sospendere l'efficacia degli atti impugnati, nella parte in cui, con riferimento alla classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche, assegnano all'Avv. ***** il punteggio di 17,50 (in luogo dei 20,50 punti dovuti) con collocazione del ricorrente al 33° posto, al fine della immediata assegnazione al ricorrente del corretto punteggio e della corretta posizione nella graduatoria;*

III) nel merito:

III.a) annullare e/o dichiarare la nullità, previa sospensione,

- delle “Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022”, di cui al provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, nella parte in cui:

- *[pag. 130, 29° riga] con riferimento alla classe di concorso B016 - Laboratori di*

*Scienze e Tecnologie Informatiche, assegna all'Avv. ***** ***** il punteggio di 17,50 (in luogo dei 20,50 punti dovuti), con collocazione del ricorrente al 33° posto, in luogo del 25° posto dovuto;*

- del provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, recante declaratoria di pubblicazione delle "Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022";

III.b) *accertare il diritto dell'Avv. ***** ***** a vedersi assegnato il punteggio di 20,50, in luogo dei 17,50 punti assegnati, con collocazione quantomeno al 25° posto della graduatoria [salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole, derivanti da eventuali retrocessioni (oltre la posizione del ricorrente) dei concorrenti attualmente collocati dal 1° al 32° posto], in luogo del 33° posto attualmente occupato (classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche);*

III.c) *condannare le Amministrazioni resistenti ad attribuire all'Avv. ***** ***** il punteggio di 20,50, in luogo dei 17,50 punti assegnati, con collocazione quantomeno al 25° posto della graduatoria [salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole, derivanti da eventuali retrocessioni (oltre la posizione del ricorrente) dei concorrenti attualmente collocati dal 1° al 32° posto], in luogo del 33° posto attualmente occupato (classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche)".*

* * *

Il ricorrente si è riservato di proporre motivi aggiunti e domanda di risarcimento del danno, chiedendo altresì la vittoria di spese e compensi del giudizio, compresa la rifusione del contributo unificato versato.

In allegato al ricorso sono stati prodotti in giudizio 35 documenti idonei a testimoniare la fondatezza delle censure svolte.

* * *

Con osservanza.

Firenze, 3 Novembre 2020

(Avv. Jacopo Michi)